



SCHWEIZERISCHE EIDGENOSSENSCHAFT
CONFÉDÉRATION SUISSE
CONFEDERAZIONE SVIZZERA
CONFEDERAZIUN SVIZRA

**Dipartimento federale di giustizia e polizia DFGP
Ufficio federale della migrazione UFM**

UFM, Quellenweg 6, CH 3003 Berna-Wabern

P514-0465

3003 Berna-Wabern, 16 gennaio 2006

**Adeguamento delle strutture d'asilo / Modifica dell'ordinanza 2 sull'asilo relativa a
questioni finanziarie e di altre ordinanze**

Risultati della procedura di consultazione

Aumento dell'importo forfettario per l'aiuto immediato

**Valutazione delle prese di posizione cantonali relative al compromesso in materia
d'asilo**



Indice	pag.
1. Situazione iniziale	3
2. Ordinanza 2 sull'asilo relativa a questioni finanziarie	
2.1. Modifica dell'importo forfettario per le spese di servizio sociale per richiedenti l'asilo e persone bisognose di protezione non titolari di un permesso di dimora (art. 29 OAsi 2)	3
2.2. Provvedimenti volti a migliorare l'esecuzione dell'allontanamento (art. 55, art. 57 - 60 OAsi 2)	
2.3. Estensione dell'aiuto al ritorno (art. 64 OAsi 2)	4
3. Ordinanza 1 sull'asilo relativa a questioni procedurali	
3.1. Proroga del soggiorno nei centri di registrazione (art. 16 OAsi 1)	4
4. Ordinanza concernente l'esecuzione dell'allontanamento e dell'espulsione di stranieri (OEAE)	
4.1. Competenza per la conclusione di convenzioni tecniche	5
5. Ordinanza che limita l'effettivo degli stranieri (OLS)	
5.1. Accesso agevolato al mercato del lavoro	5
6. Consultazione	5

Allegato 1

Valutazione dei risultati della procedura di consultazione
Adeguamento delle strutture d'asilo
Modifica dell'ordinanza 2 sull'asilo relativa a questioni finanziarie

Allegato 2

Valutazione delle prese di posizione cantonali relative al compromesso in materia d'asilo
Aumento dell'importo forfettario per l'aiuto immediato



1. Situazione iniziale

I seguenti provvedimenti delle ordinanze d'esecuzione della legge sull'asilo e della legge federale concernente la dimora e il domicilio degli stranieri, sono stati sottoposti alle cerchie interessate nel contesto di una procedura di consultazione:

1. Adeguamento dell'importo forfettario per le spese di servizio sociale da versare ai Cantoni;
2. Esecuzione dell'allontanamento e aiuto al ritorno - ad esempio la concessione dell'aiuto al ritorno a persone con una decisione di non entrata nel merito;
3. Procedura d'asilo e sfruttamento ottimale dei centri di registrazione - proroga della durata del soggiorno nei centri di registrazione allo scopo di emanare un numero maggiore di decisioni già in tali centri.

Alla consultazione, svoltasi dal 14 settembre al 7 dicembre 2005, hanno partecipato tutti i Cantoni e tutti i partiti importanti nonché 21 cerchie interessate. Sono state inoltrate 62 prese di posizione.

Qui di seguito sono presentati i principali risultati della consultazione. La tabella "Valutazione dei risultati della consultazione" nell'Allegato 1 presenta in maniera più circostanziata le prese di posizione inoltrate. In essa si trova anche l'indice delle abbreviazioni.

2. Ordinanza 2 sull'asilo relativa a questioni finanziarie

2.1. Modifica dell'importo forfettario per le spese di servizio sociale per richiedenti l'asilo e persone bisognose di protezione non titolari di un permesso di dimora (art. 29 OAsi 2): Adeguamento delle strutture d'asilo al numero di domande d'asilo diminuito

Risultato della consultazione

Questa modifica è assai controversa. La grande maggioranza dei Cantoni e la maggioranza dei partiti (PLR, PS, PLS, in parte anche il PPD) vi si oppongono. Idem per le altre cerchie interessate. L'argomento addotto è che non si tratta qui di risparmi, bensì di un (inaccettabile) trasferimento dei costi ai Cantoni. Queste misure di risparmio renderebbero impossibile o possibile solo in minima parte - soprattutto nei piccoli Cantoni - mantenere le strutture cantonali nel settore dell'asilo nonché la qualità dell'assistenza.

Non è noto l'assetto d'emergenza della Confederazione per situazioni particolari. I Cantoni andrebbero associati all'elaborazione di tale assetto. A breve termine appare impossibile e piuttosto irrealistico realizzare una cooperazione regionale o intercantonale nel settore dell'asilo. Ciò segnatamente a motivo delle circostanze diverse nei vari Cantoni.

È inoltre contraddittorio voler integrare nel mercato del lavoro le persone ammesse a titolo provvisorio senza voler assumere pertinenti spese assistenziali. L'integrazione nel mercato del lavoro non è infatti possibile senza una pertinente assistenza.

In base ai colloqui tra la CDCGP (Conferenza dei direttori cantonali di giustizia e polizia), la CDAS (Conferenza dei direttori cantonali degli affari sociali) e il DFGP, che hanno condotto a una nuova proposta comune rivolta ai Cantoni in merito all'importo forfettario per le spese di servizio sociale e all'importo forfettario per l'aiuto immediato, si è rinunciato a questa modifica. La maggior parte dei Cantoni approva tale compromesso.



Con l'introduzione di un importo forfettario globale nel contesto della revisione parziale della legge sull'asilo, l'indennizzo ai Cantoni sarà disciplinato di concerto con i Cantoni (vedasi Allegato 2).

- 2.2 *Provvedimenti volti a migliorare l'esecuzione dell'allontanamento (art. 55, art. 57 - 60 OAsi 2): Aumento dei contributi federali per l'accompagnamento, l'accertamento dell'identità nonché per le spese di partenza*

Risultato della consultazione

Le modifiche degli articoli 55, 57-60 OAsi 2 sono state approvate dalla maggioranza delle cerchie consultate. Esse coincidono perlopiù con la prassi applicata tuttora. I Cantoni accolgono con particolare favore la possibilità di aumentare le indennità di viaggio giusta l'articolo 59 capoverso 4 OAsi 2 quale ulteriore strumento per incentivare la partenza autonoma (meno dispendiosa).

L'unanimità nel respingere l'articolo 59 capoverso 3 (spese di annullamento a carico dei Cantoni) può forse essere dovuta a una formulazione contraddittoria nel rapporto esplicativo. Il passaggio in questione è ora adeguato. Com'era da aspettarsi, quasi tutti i Cantoni hanno deplorato la somma esigua dell'importo forfettario per i pernottamenti nel contesto dell'accompagnamento all'ambasciata (art. 58 cpv. 2 OAsi 2).

- 2.3 *Estensione dell'aiuto al ritorno (art. 64 OAsi 2): Aiuto al ritorno per persone con decisione di non entrata nel merito non passata in giudicato*

Risultato della consultazione

L'estensione della consulenza in vista del ritorno e la concessione di un aiuto finanziario al ritorno a persone con decisione di non entrata nel merito non ancora passata in giudicato è stata approvata dalla maggior parte delle cerchie consultate. Solo il Canton AG nonché i DS e la Chambre Vaudoise des Arts et Métiers si oppongono alla proposta.

Un forte numero di cerchie consultate vorrebbe estendere l'aiuto finanziario al ritorno anche alle persone con decisione di non entrata nel merito passata in giudicato. La nuova possibilità di concedere un aiuto finanziario al ritorno anche alle persone con termine di partenza scaduto è controversa.

3. Ordinanza 1 sull'asilo relativa a questioni procedurali (OAsi 1)

- 3.1 *Proroga del soggiorno nei centri di registrazione da 30 a 60 giorni (art. 16 OAsi 1)*

Risultato della consultazione

La maggior parte dei Cantoni e dei partiti approva la proroga della durata del soggiorno nei centri di registrazione da 30 a 60 giorni. Fautori ed avversari della modifica d'ordinanza reputano tuttavia che le condizioni delle strutture d'accoglienza vanno esaminate e adeguate. In vista dello svolgimento dell'80% delle audizioni da parte della Confederazione, i Cantoni sono unanimi nell'affermare che il mantenimento delle infrastrutture cantonali e delle risorse personali non è più possibile per il solo 20% delle audizioni; tali infrastrutture e risorse vanno pertanto ridimensionate. I Cantoni ritengono pertanto che la Confederazione debba assicurare la totalità delle audizioni.



4. Ordinanza concernente l'esecuzione dell'allontanamento e dell'esecuzione di stranieri (OEAE)

- 4.1 *Competenza per la conclusione di convenzioni tecniche: Competenza del DFGP di concludere convenzioni con autorità estere inerenti a questioni organizzative e tecniche nel contesto del rimpatrio dei propri cittadini (art. 4a OEAE)*

Risultato della consultazione

La maggior parte dei Cantoni nonché PPD, PLR, UDF, PS e DS approvano la delega di siffatta competenza al DFGP e il conseguente sgravio del Consiglio federale. Solo il Canton TG nonché il PLS sono piuttosto contrari. Il PLS afferma che, secondo la Costituzione federale, la competenza per la conclusione di accordi internazionali incombe al Consiglio federale. CDCGP, CDAS e OSAR sono favorevoli alla delega.

5. Ordinanza che limita l'effettivo degli stranieri (OLS)

- 5.1 *Accesso agevolato al mercato del lavoro: Persone ammesse a titolo provvisorio equiparate agli stranieri titolari di un permesso di dimora (art. 7 OLS)*

Risultato della consultazione

La proposta è percepita perlopiù quale importante passo verso una migliore integrazione delle persone ammesse a titolo provvisorio. Tuttavia, occorreranno ulteriori passi nel senso di un'integrazione attiva. La Confederazione è invitata a finanziare i provvedimenti integrativi necessari in quanto una migliore integrazione necessita assistenza. Per quel che concerne la situazione sul mercato del lavoro, sono tuttavia espressi dubbi circa i cambiamenti degni di nota che potranno essere conseguiti con la regolamentazione proposta. Le ammissioni provvisorie vanno esaminare periodicamente. Talune cerchie temono tuttavia che il miglioramento dello statuto delle persone ammesse a titolo provvisorio possa avere un effetto negativo indesiderato; quello cioè di accrescere l'attrattiva della Svizzera. Il provvedimento è problematico nell'ottica del diritto migratorio e mina il principio della lotta agli abusi nel diritto d'asilo.

6. Consultazione

Le prese di posizione complete possono essere consultate presso l'Ufficio federale della migrazione (UFM). Il presente rapporto sui risultati della procedura di consultazione è messo a disposizione dei media. I documenti saranno inoltre resi generalmente accessibili via internet (www.bfm.admin.ch).

Allegato 1

Valutazione dei risultati della procedura di consultazione

Adeguamento delle strutture d'asilo

Modifica dell'ordinanza 2 sull'asilo relativa a questioni finanziarie

Allegato 2

Valutazione delle prese di posizione cantonali relative al compromesso in materia d'asilo

Aumento dell'importo forfettario per l'aiuto immediato